SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **164.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000 . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. **165.**

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali . . . . Pag. 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Toscana di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lazio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 . . . . Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Toscana, di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 . . . . Pag. 34

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 19 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pappalardo Silvia Noemi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . Pag. 36

DECRETO 19 giugno 2003.

Rettifica al decreto del 21 maggio 2003, relativo al riconoscimento al sig. Monbaron Claude René di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 36

Ministero dell'interno

DECRETO 14 maggio 2003.

Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici. Pag. 37

DECRETO 1° luglio 2003.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 . . . . Pag. 38

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 giugno 2003.

Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale Pag. 39

DECRETO 6 giugno 2003.

Modalità di riafflusso delle somme non riutilizzate per pagamenti all'estero non andati a buon fine . . . . Pag. 40

DECRETO 24 giugno 2003.

Monitoraggio del «Patto di stabilità interno» per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti . . . . . . Pag. 40

Ministero della salute

DECRETO 20 giugno 2003.

Sospensione della validità del decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente, agli atti individuata come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, in Fiuggi . . . . . Pag. 50

ORDINANZA 30 maggio 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana . . . . Pag. 50

ORDINANZA 30 maggio 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani . . . . . Pag. 51

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «SPES - Società coop. sociale a r.l.», in Cosenza . . . Pag. 52

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Silin Sante' a r.l.», in Cosenza . . . . Pag. 53

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «SA. FA. Servizi a r.l.», in Cariati . . . . Pag. 53

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», in Cassano allo Jonio . . . . Pag. 53

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», in Luzzi . . . . Pag. 53

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Olivicola Calabrese a r.l.», in Morano Calabro . . . . Pag. 54

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Vela a r.l.», in Praia a Mare . . . . Pag. 54

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa consumo «Mercurion Valle Lao a r.l.», in Papasidero . . . . Pag. 54

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Alba Nuova a r.l.», in Rende. . . . . Pag. 54

DECRETO 23 giugno 2003.

Revoca del decreto del 23 gennaio 2001 nella parte concernente la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «La Normanna Edil Coop.», in Aversa . . . . Pag. 55

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «Le Tre Terre», in Fosciandora . . . . . . Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova. . . . . . Pag. 56

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona. . . . . . Pag. 56

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia . . . . Pag. 57

DECRETO 18 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli . Pag. 57

DECRETO 19 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta Pag. 58

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citophase» . . . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zeroplac» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato». . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bramicil». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Migracin» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato». . . . . Pag. 62

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Nostra Signora della Sanità, in Volturara Appula. Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Produzione e lavoro Eden, in Trinitapoli . . . . Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Agricola L'Aratro, in Ordona . . . . Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Alfa Zeta Comunicazione e Marketing, in Foggia . Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Nuova Vela, in Foggia . . . . Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Giubileo Duemila, in Margherita di Savoia Pag. 63

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Agricola Ofantina, in Margherita di Savoia . . . . . . Pag. 64

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2003.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002.

03A07537

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **164.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.175 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

a) "Legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
- le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
- la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e per la Repubblica di Malta il Dipartimento delle Dogane competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;

c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "Diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni del presente Accordo non fanno sorgere il diritto da parte di individui privati di ottenere, sopprimere o escludere eventuali prove, ovvero di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Ambito di applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali

2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:

a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono sequestro o congelamento, o confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni doganali.

CAPITOLO IV
Esempi di assistenza

Articolo 6

Su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se le merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state esportate legalmente dal territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;

b) se le merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state importate legalmente nel territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate;

Articolo 7

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:

a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.

Articolo 8

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

a) le persone che sono note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) le merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) i mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;

d) i luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stato utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Articolo 9

1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, già completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente, l'Amministrazioni doganale dell'altra Parte Contraente dovrà, ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO V
Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 10

1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto e i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 11

1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio della parte Contraente richiedente, e ne comunica i risultati all'altra Amministrazione doganale.

2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 12

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

   a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
   b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,
   c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI
Documenti

Articolo 13

1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attività effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalità. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.

3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.

4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.

CAPITOLO VII
Esperti e testimoni

Articolo 14

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta può autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità il funzionario dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII
Utilizzo delle informazioni e dei documenti, e protezione

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16

Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX
Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X
Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Parti Contraenti concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonchè le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI
Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

3. Viene creata una Commissione mista italo-maltese composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII
Ambito territoriale

Articolo 20

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative e amministrative.

CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di riesaminarlo, salvo che esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che tale esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ......Roma...................... il 11 Aprile 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
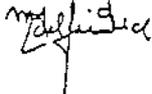
Per il Governo della Repubblica di Malta

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.
d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1892):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), il 18 dicembre 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 2003 e il 18 febbraio 2003.

Relazione scritta annunciata il 10 marzo 2003 (atto n. 1892/A - relatore sen. A. FORLANI).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3767):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 1° aprile 2003 e 13 maggio 2003.

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2003 (atto n. 3767/A - relatore on. C. RIZZI).

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

03G0187

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. **165.**

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonché al ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d),* del testo unico delle

disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

Art. 4.

Risorse umane e dotazioni strumentali

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

Art. 5.

Calamità naturali in territorio estero

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

Capo II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI.

Art. 6.

Invio in Iraq di un contingente militare

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

Art. 7.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavou* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Securty Assistance Force*-ISAF.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

Art. 8.

Termini relativi alla partecipazione di personale dalla Forze di polizia a operazioni internazionali

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

Art. 9.

Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 10.

Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 12.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

Art. 13.

Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 14.

Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.

Art. 15.

Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3- bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.*

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 16.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

«3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro.».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Toscana di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la delibera della giunta della regione Toscana n. 1423 del 28 dicembre 2001 con la quale è approvata una proposta di programma di interventi urgenti relativamente ai bacini di rilevanza regionale e nella quale si delega alle autorità di bacino di rilevanza nazionale, interregionale e l'autorità di bacino pilota del Serchio la formulazione di ulteriori proposte di programmi di interventi urgenti relative ai territori di competenza ricadenti nella regione Toscana;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale dell'Arno n. 161 del 18 dicembre 2001;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Fiora del 6 dicembre 2001;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno n. 1/1 del 6 aprile 2001;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Magra n. 103 del 16 novembre 2001;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Serchio n. 115 del 18 dicembre 2001;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Marecchia-Conca del 19 luglio 2002;

Vista la proposta di programma inoltrata alla regione Toscana dall'Autorità di bacino nazionale del Tevere con nota 1981/SG27.25 del 10 giugno 2002;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/13672/st del 23 luglio 2002;

Ritenute le proposte di programmi di interventi urgenti formulate dalla regione Toscana e dalle Autorità di bacino di rilevanza nazionale, interregionale e dall'Autorità di bacino pilota del Serchio conformi agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la

quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso nella seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, On.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Toscana allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 8.828.314,23 euro (lire 17.094.000.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Toscana relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a 2.405.398 euro (lire 4.657.500.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a 2.588.416,90 euro (lire 5.011.874.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000, e in quanto a 3.834.488.33 euro (lire 7.424.646.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Toscana assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

4. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono inoltre destinati dalla regione Toscana 193,67 euro (lire 375.000) per lo svolgimento di ulteriori attività di prevenzione del rischio idrogeologico previste dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, quali indagini, studi, attuazione di misure di salvaguardia, aggiornamento di perimetrazioni delle aree a rischio.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 45

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Toscana di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Annualità 1999-2000

Regione Toscana

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato Euro
1	Vinci, Empoli	Valdarno Inferiore	Arno	alluvione	Recupero officiosità dell'alveo dell'asta principale empolese nel tratto a monte della Strada Statale Tosco-Romagnola	300.000.000	154.937,07
2	Arezzo	Ortali	Arno	frana	Consolidamento dell'area in frana in corrispondenza della briglia degli Ortali	500.000.000	258.223,45
3	Santa Croce Montopoli San Miniato	Santa Croce San Donato	Arno	alluvione	Sistemazione idraulica delta curva di Santa Croce ed arretramento arginature nella zona dell'Alberaccio	1.000.000.000	516.456,90
4	Fiesole	Pian del Mugnone Olmo	Arno	alluvione	Taglio vegetazione, stabilizzazione versanti, briglie, manutenzione	204.000.000	105.357,21
5	Poggibonsi	Staggia Senese	Arno	alluvione	Sistemazione d'alveo con briglie e difese spondali	300.000.000	154.937,07
6	Montemurlo	Torrenti Agna e Medancione	Arno	alluvione	Completamento cassa d'espansione	200.000.000	103.291,38
7	Prato	Torrente Iolo Ponte alla Dogaia	Arno	alluvione	Ricalibratura sezioni di deflusso e ristrutturazione arginale	1.000.000.000	516.456,90
8	Prato	Torr. Ficarello Tratto Via Montalese S. Ippolito	Arno	alluvione	Ricalibratura sezioni di deflusso con eventuale acquisizione di aree laminazione e ristrutturazione arginale	500.000.000	258.228,45
9	Quarrata	Torrente Ombrone Pistoiese	Arno	alluvione	Costruzione di arginatura di confinamento del bacino di accumulo della Querciola e sfioratore in sinistra idraulica del fosso	2.000.000.000	1.032.913,79
10	Quarrata	Fosso Dogaia Tratto Olmi via Carducci	Arno	alluvione	Ricalibratura sezioni di deflusso e ristrutturazione arginale	500.000.000	258.228,45
11	Dicomano	Settori Corella La Villa	Arno	frana	Sistemazione movimento franoso	350.000.000	180.759,90
12	Gambassi Terme	Centro storico	Arno	frana	Sistemazione movimento franoso	700.000.000	361.519,83
13	Chiusi della Verna	Biforco	Arno	frana	Sistemazione movimento franoso	500.000.000	258.228,45
14	Cutigliano	Rivoreta	Serchio	frana	Sistemazione movimento franoso	200.000.000	103.291,38
15	Cutigliano	Cutigliano	Serchio	frana	Indagini e monitoraggi	300.000.000	154.937,07
16	Villacollemandina	Pianacci	Serchio	frana	Drenaggi, opere di sostegno, opere di contenimento	179.000.000	92.445,78

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato Euro
17	Sillano	Dalli Sotto Dalli Sopra	Serchio	frana	Drenaggio profondo e regimazione superficiale. Opere idrauliche. Opere di sostegno.	200.000.000	103.291,38
18	Lucca	Santa Maria a Colle. Tratta Corte Bel Tempo - via di Fregionaia	Serchio	alluvione	Ampliamento sezioni di deflusso, rifacimento sottopasso autostradale ed attraversamento strada comunale	400.000.000	206.582,77
19	Firenzuola	Pietramala	Reno	frana	Monitoraggio inclinometrico e freatimetrico, manutenzione delle opere di regimazione idraulica e drenaggi	154.000.000	79.534,37
20	Cinigiano	S.P. n. 17 - Km 23,5 S. Ansano	Ombrone	frana	Realizzazione di un viadotto quale variante della S.P.	655.000.000	338.279,26
21	Asciano	Chiusure	Ombrone	frana	Opere di sistemazione con piantumazioni, inerbimenti, rimodellamenti. Regimazione acque superficiali, drenaggi	1.800.000.000	929.622,43
22	Marradi	Case alla Volpe	Lamone	frana	Sistemazione movimento franoso	42.000.000	21,691,19
23	Livorno	Stagno	Toscana costa	alluvione	Consolidamento e rifacimento arginature esistenti	1.929.000.000	996.245,37
24	Massa	Torrente Ricortola da foce a S.S. Aurelia	Toscana nord	alluvione	Adeguamento asta dalla foce verso monte	1.200.000.000	619.748,27
25	Massa e Montignoso	Canal Magro	Toscana nord	alluvione	Sistemazione tratto a monte a valle S.S. Aurelia	173.000.000	89.347,04
26	Licciana Nardi	Masero	Magra	alluvione	Realizzazione struttura arginale in sponda dx e adeguamento in sponda sx	680.000.000	351.190,70
27	Aulla Fivizzano Licciana Nardi Villafranca Pontremoli	varie	Magra	alluvione	Studi di fattibilità e progettazione preliminare Interventi di laminazione delle piene	250.000.000	129.114,23
28	Minucciano	Sermezzane	Magra	frana	Monitoraggio movimento franoso e sistemazione frana	87.000.000	44.931,75
29	Castell'Azzara	Case Topi Case Gabrielli	Fiora	frana	S.P. 34 Selvena - Sistemazione frana al Km 8+600/8+800	177.000.000	91.412,87
30	Pieve Santo Stefano Pierreggio Pozzale	Pieve Santo Stefano Pierreggio Pozzale	Tevere	alluvione	Manutenzione straordinaria ed adeguamento opere esistenti. Realizzazione soglie di fondo e protezioni spondali	562.000.000	290.248,76
31	Sestino	Martigliano	Marecchia Conca	frana	Realizzazione sarti di fondo sul Fosso di Martigliano	52.000.000	26.855,78
					TOTALE . . .	17.094.000.000	8.828.314,23

03A08148

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lazio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la nota dell'Assessorato all'ambiente dalla regione Lazio in data 26 ottobre 2001, prot. n. 2877, con la quale è stata inoltrata la proposta di programmi di interventi urgenti da finanziare con le risorse residue delle annualità 1999 e 2000 a tal fine destinate;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Lazio conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, On.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lazio allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 9.444.54,82 euro (lire 18.287.183.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Lazio relativi alle annualità 1999 e 2000 e in quanto a 2.573.241,35 euro (lire 4.982.490.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a 2.769.031,69 euro (lire 5.361.593.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e in quanto a 4.102.268,80 euro (lire 7.943.100.000) sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Lazio assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie deri-

vanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 46

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Lazio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Annualità 1999-2000

Regione Lazio

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato Euro
1	Norma	via Norbana	Lazio	frana	Consolidamento versanti strada provinciale	1.815.132.500	937.437,70
2	Ceprano	S. Lucia	Liri Garigliano Volturno	frana	Stabilizzazione frana, consolidamento abitato, muri di contenimento spondali	1.363.800.000	704.343,92
3	Cervaro	Monte Trocchio Piternis	Liri Garigliano Volturno	frana	Stabilizzazione frana, sistemazione fossi adiacenti	1.000.000.000	516.456,90
4	Santopadre	La Valle (Bisciarello S. Lorenzo Caiali Casale Palmieri Pelece)	Liri Garigliano Volturno	frana	Drenaggi corpo frana e regimazione acque superficiali	2.308.250.000	1.192.111,64
5	Torrice	Colle vecchio Consolazione	Liri Garigliano-Volturno	frana	Indagini geotecniche, drenaggi, palificate	1.000.000.000	516.456,90

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato Euro
6	Camerata Nuova	Fosso Luisa	Tevere	alluvione	Opere di difesa dalle inondazioni e risagomatura dell'alveo	600.000.000	309.874,14
7	Rieti	Partitore a protezione centro abitato	Tevere	alluvione	1º lotto del Partitore nel comune di Rieti	9.400.000.000	4.854.694,85
8	Roccagiovine	Centro storico	Tevere	frana	Consolidamento centro storico	800.000.000	413.165,52
					TOTALE . . .	18.287.183.000	9.444.541,82

03A08149

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione del programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Vista la proposta di programma integrativo di interventi urgenti e di iniziative per l'adozione delle misure di salvaguardia approvato con delibera della giunta regionale della regione Liguria n. 1428 del 30 novembre 2000;

Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;

Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Liguria conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Liguria allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 3.149.222,47 euro (lire 6.097.745.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi già trasferiti alla regione Liguria relativi alle annualità 1999 e 2000 e in particolare in quanto a 907.280,49 euro (lire 1.756.740.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a 976.312,70 euro (lire 1.890.405.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e in quanto a 1.265.629,28 euro (lire 2.450.600.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. La regione Liguria assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

4. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono inoltre destinati dalla regione Liguria 180.759,91 euro (lire 350.000.000) per lo svolgimento di ulteriori attività di prevenzione del rischio idrogeologico previste dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, quali indagini, studi, attuazione di misure di salvaguardia, aggiornamento di perimetrazioni delle aree a rischio.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. La regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La degione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 47

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE LIGURIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo finanziato (lire)	Importo finanziato Euro
1	Genova	Soria-Crevari	Regionale	alluvione	Completamento sistemazione idrogeologica ad idraulica del Rio senza nome affluente di dx del Rio Fontanelle	258.000.000	133.245,88
2	Campomorone	Alta Val Polcevera - Loc. Isoverde	Regionale	frana	Interventi volti al consolidamento ed alla mitigazione del rischio dell'area soggetta a fenomeni di subsidenza - II lotto	793.000.000	409.550,32
3	Moneglia	Loc. Acquario - Punta Rospo	Regionale	frana	Completamente opere di stabilizzazione del versante	1.000.000.000	516.456,90
4	Camogli	Fraz. S. Rocco Mortola	Regionale	frana	Consolidamento movimento franoso e sistemazione idrogeologica del versante di S. Rocco e lungo la strada per l'abitato di Mortola	100.000.000	51.645,69
5	Deiva Marina	Loc. Case Maestri	Regionale	frana	Sistemazione frana - I lotto	746.000.000	385.276,85
6	Ameglia	Capoluogo	Magra	alluvione	Risagomatura tratto focivo del fiume Magra - I lotto	650.000.000	335.696,98
7	Noli	Loc. Mazzeno	Regionale	frana	Interventi per la sistemazione idrogeologica dell'area	700.745.000	361.904,59
8	Ceriale	Loc. Casa Bruno - Villaggio Terra del sole - Torrente Torsero	Regionale	frana	Completamento intervento messa in sicurezza versante	550.000.000	284.051,29
9	Borghetto S. Spirito	Loc. Capo S. Spirito	Regionale	frana	Intervento messa in sicurezza versante	1.300.000.000	671.393,97
					TOTALE . . .	6.097.745.000	3.149.222,47

03A08150

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2 e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Valle d'Aosta, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 6.550.687.500, di cui L. 3.163.650.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 3.387.037.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge, per un importo di L. 6.550.687.500;

Vista la lettera dell'assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche della regione Valle d'Aosta protocollo n. 19437/S/DGA del 19 settembre 2001, con la quale si richiede di modificare la proposta di programma di interventi urgenti;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002 con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 26 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del comitato dei Ministri per il servizi tecnici nazionali gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della Valle d'Aosta, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e relativamente al quale le risorse economiche sono già state trasferite alla regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 105

ALLEGATO

Modifiche al Programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE VALLE D'AOSTA

Interventi definanziati:

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo lire	Importo euro
Antey-Saint-Andrè	Fiernaz	Po	Frana	Interventi di manutenzione straordinaria opere di difesa esistenti e completamento con rete paramassi	1.050.687.500	542.634,81
Gressoney-La-Trintè	Ondre-Eselborde	Po	Alluvione	Sistemazione sponde ed alveo con esecuzione tratti di arginature	1.500.000.000	774.685,35
				TOTALE . . .	2.550.687.500	1.317.320,16

Interventi finanziati in sostituzione:

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo lire	Importo euro
Aymavilles	Pont D'Ael - strada regionale per Cogne	Po	Frana	Lavori di protezione del centro abitato di Pont D'Ael e della strada regionale n. 47 per Cogne in comune di Aymavilles	2.550.687.500	1.317.320,16
				TOTALE . . .	2.550.687.500	1.317.320,16

03A08151

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Toscana, di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Toscana, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 54.928.125.000, di cui L. 26.527.500.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 28.400.625.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Toscana di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge, per un importo di L. 54.928.125.000;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana n. 815 del 23 luglio 2001, con la quale è stata approvata la modifica alla proposta di programma di interventi urgenti;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002 con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del comitato dei Ministri per il servizi tecnici nazionali gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della Toscana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, e relativamente al quale le risorse economiche sono già state trasferite alla regione Toscana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 106

ALLEGATO

Modifiche al Programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE TOSCANA

Interventi definanziati:

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo lire	Importo euro
Carrara	F. Carrione	Toscana nord	A	Adeguamento Ponte da Verrazzano	2.025.000.000	1.045.825,22
				TOTALE . . .	2.025.000.000	1.045.825,22

Interventi finanziati in sostituzione:

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo lire	Importo euro
Carrara	Avenza	Toscana nord	A	Adeguamento dell'asta del T. Carrione da via Puccinelli alla linea ferroviaria PI-GE	2.025.000.000	1.045.825,22
				TOTALE . . .	2.025.000.000	1.045.825,22

03A08152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pappalardo Silvia Noemi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pappalardo Silvia Noemi, nata a La Plata (Argentina) il 13 marzo 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di asistente social, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso la «Universidad Nacional del Centro» di Buenos Aires in data 30 novembre 1989;

Considerato inoltre che è stata iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales» di Buenos Aires dal 7 luglio 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui è stato epresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si è riservato di definire la misura compensativa con separato parere;

Vista la nota dell'8 aprile 2003 del consiglio nazionale di categoria nella quale sono indicate le materie per la prova integrativa, per l'ipotesi di richiesta - da parte dell'interessata - di iscrizione alla sez. A, ed è espresso parere favorevole senza applicazione di misura compensativa, per l'ipotesi di richiesta di iscrizione alla sez. B;

Preso atto che la sig.ra Pappalardo con nota pervenuta il 4 febbraio 2003, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sez. A e successivamente con nota pervenuta il 17 giugno 2003, ha inviato altra domanda per l'iscrizione alla sez. B senza applicazione di misure compensative;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pappalardo Silvia Noemi, nata a La Plata (Argentina) il 13 marzo 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A8049

DECRETO 19 giugno 2003.

Rettifica al decreto del 21 maggio 2003, relativo al riconoscimento al sig. Monbaron Claude René di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 21 maggio 2003 con il uale si riconosceva il titolo di ingegnere conseguito in Svizzera dal sig. Monbaron Claude René, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato altresì che nell'allegato *A* del citato decreto, al punto *e)* è stato scritto per puro errore materiale «Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo» invece di «Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Monbaron Claude René, pervenuta in data 10 marzo 2003;

Decreta:

Il decreto datato 21 maggio 2003, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito in Svizzera da Monbaron Claude René, nato a Reconvilier (Svizzera) il 4 dicembre 1959, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sez. B, settore industriale, è modificato come segue: la frase «Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo» è sostituita dalla frase «Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 maggio 2003.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A8050

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2003.

Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000 concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici;

Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 3 aprile 2003;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003;

Decreta:

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 è modificato come segue:

«Art. 9 *(Inizializzazione e numerazione del documento).* — 1. *(Omissis).*

2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.

I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.

I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella *Gazzetta Ufficiale* con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

L'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 si intende modificato, relativamente ai punti *b)* ed *e)* recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le modalità specificate all'art. 9, comma 2.

L'allegato *B* del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 - sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e punto 5.1.2."Inchiostri" - è modificato come segue:

5.1.1. *Elementi di sicurezza grafici e di stampa.*

È previsto l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle carte valori:

motivi grafici ad elementi variabili;

elementi grafici diffrattivi;

microprint;

processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta risoluzione di immagini direttamente su film ottico;

Embedded hologram (incisione grafica su banda laser).

5.1.2. *Inchiostri.*

Per la stampa è previsto l'impiego di inchiostri dotati di speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili all'ultravioletto) e otticamente variabili (OVI - Optical variable ink).».

Roma, 14 maggio 2003

Il Ministro: PISANU

03A08097

DECRETO 1° luglio 2003.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazioni

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero dell'interno, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo XIV capitolo d'entrata 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno».

3. L'ufficio per l'amministrazione generale - ufficio per la polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza inizia le attività istruttorie connesse al procedimento di autorizzazione degli organismi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XIV capitolo 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno», per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Ai componenti del comitato tecnico preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta, quando dovuto, il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO I

Importi	Euro
Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	9.601,69
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento	2.317,72

03A08153

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2003.

Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede la possibilità di estendere le disposizioni relative al pagamento tramite mandato informatico agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, che regola il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale per accelerare il processo di realizzazione della tesoreria telematica;

Decreta:

Art. 1.

I titolari dei conti correnti di tesoreria centrale richiedono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.), il prelevamento dei fondi dai conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e secondo le modalità operative che verranno stabilite dal medesimo Dipartimento.

Art. 2.

Gli ordini di prelevamento fondi sono emessi in forma dematerializzata dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.GE.P.A. e devono recare:

a) il numero di conto corrente di tesoreria centrale;

b) l'mporto da prelevare;

c) la provenienza dei fondi che si prelevano;

d) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente;

e) il beneficiario;

f) la modalità di estinzione dell'ordine;

g) la data di esigibilità;

h) la causale dell'operazione.

In base alle differenti modalità di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordini di prelevamento devono recare inoltre:

1) le generalità della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale», per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto;

2) le coordinate degli sportelli bancari e postali, per i pagamenti che si avvalgono dei relativi circuiti, nonché i dati identificativi del conto corrente bancario o postale, per i pagamenti da accreditare su tale tipologia di conti;

3) il numero identificativo del conto e la tesoreria di destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di tesoreria statale;

4) il capitolo di entrata e il relativo capo di imputazione, per i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato.

1Art. 3.

Gli ordini di prelevamento possono essere estinti con le seguenti modalità:

a) accredito su conto corrente bancario o postale;

b) «bonifico domiciliato» per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;

c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;

d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;

e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;

f) commutazione in quietanza di fondo somministrato;

g) eliminazione di sospesi di tesoreria.

Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale.

Art. 4.

Gli ordini di prelevamento vengono inviati in via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso.

La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'estinzione

degli ordini di prelevamento e dà corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici saranno regolati da un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

All'atto dell'esito degli ordini di prelevamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto è fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483. L'importo degli interessi, calcolato con riferimento al semestre solare, è versato all'erario nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno.

La società Poste Italiane riversa sulla contabilità speciale «Poste S.p.a. - servizio di tesoreria» le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite nel conto gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

Art. 5.

La Banca d'Italia invia, per via telematica, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A., e ai titolari dei conti la rendicontazione giornaliera e mensile delle operazioni relative ai conti correnti, secondo modalità da stabilire nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto.

All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante strumenti informatici.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08145

DECRETO 6 giugno 2003.

Modalità di riafflusso delle somme non riutilizzate per pagamenti all'estero non andati a buon fine.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, con il quale è stato approvato il «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali»;

Visto l'art. 2 del predetto decreto, che ha dettato disposizioni per i «pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2002 concernente «pagamenti non andati a buon fine»;

Decreta:

Art. 1.

Per i pagamenti non andati a buon fine, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2002, l'amministrazione interessata, qualora la numerosità dei titoli sia tale da rendere particolarmente onerosa la costituzione di depositi provvisori ai sensi dell'art. 544 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, può chiedere, in alternativa, l'apertura di un'apposita contabilità speciale ad essa intestata.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08146

DECRETO 24 giugno 2003.

Monitoraggio del «Patto di stabilità interno» per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2003 anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, prevede per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;

Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalità per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2003 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del 2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'art. 29, commi da 4 a 7, della suddetta legge n. 289 del 2002;

Ravvisata la necessità di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

ALLEGATO *A*

A. *Monitoraggio del patto di stabilità interno.*

A.1. *Adempimenti degli enti per il monitoraggio del patto di stabilità interno.*

I prospetti da compilare, per ogni tipologia di enti, sono rispettivamente i seguenti:

per le regioni a statuto ordinario, il modello n. 1;

per le province, il modello n. 2;

per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il modello n. 3.

Ciascuno dei modelli n. 2 e n. 3 è strutturato in due parti:

a) per la gestione di cassa

b) per la gestione di competenza.

A) Monitoraggio al 31 marzo 2003: relativamente alle risultanze del patto di stabilità interno al 31 marzo 2003, i suddetti modelli devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

I modelli vanno inviati, esclusivamente via e-mail (o via fax), al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e della finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A., e-mail: pattostab@tesoro.it - fax: 06/47613522.

B) Monitoraggio al 30 giugno 2003 e monitoraggi successivi: a decorrere dalle risultanze del patto di stabilità interno al 30 giugno 2003, i suddetti modelli dovranno essere comunicati esclusivamente tramite un'applicazione web che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà a rilasciare a decorrere da luglio 2003.

A tal proposito, si fa presente che:

per l'utilizzo del nuovo sistema è necessaria una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.0 o superiore, Netscape 7.0);

le modalità di accesso al nuovo sistema e la prima versione delle istruzioni per l'utilizzo dello stesso, saranno disponibili, a partire dal 26 giugno 2003, nell'apposita area dedicata al patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di consentire la creazione delle utenze (User ID e password) e la loro abilitazione al nuovo sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, entro il 4 luglio 2003 (esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pattostab@tesoro.it) le seguenti informazioni:

a) nome e cognome delle persone da abilitare;

b) ente di appartenenza;

c) l'indicazione se tali persone risultano già essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (in caso affermativo specificare).

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.2. *Regioni a statuto ordinario - Istruzioni per la compilazione del modello n. 1.*

Il modello n. 1 deve essere compilato dalle regioni a statuto ordinario con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi 2000, 2002 e 2003 i dati (pagamenti e impegni) cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e così via).

La struttura del prospetto è in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge n. 289 del 2002 che conferma le disposizioni previste dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, in ordine alle regole del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario.

La norma prevede che i pagamenti e gli impegni correnti dell'anno 2003 (al netto degli interessi passivi, della spesa sanitaria, della spesa finanziata da programmi comunitari e di quella per l'esercizio delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2000 incrementati del 4,5% (quale somma dei tassi d'inflazione programmata per gli anni 2001 e 2002) e dell'1,4% (quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2003).

Pertanto, per compilare il modello n. 1, si deve far riferimento ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti nei vari periodi di riferimento del 2000, del 2002 e del 2003 secondo le voci e le modalità di calcolo, riportate nel modello, che consentono di determinare il codice S10 «Spese correnti soggette al vincolo».

L'importo delle spese correnti soggette a vincolo (codice S10) costituisce il dato di riferimento per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2003: infatti, il dato al

31 dicembre 2003 non deve essere superiore al corrispondente dato dell'obiettivo programmatico per il 2003 (rilevabile al codice S11), determinato secondo lo schema previsto nel modello n. 1 (l'importo rilevato al codice S10 della spesa 2000, +4,5%, +1,4%).

A.3. *Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti - Istruzioni per la compilazione dei modelli n. 2 e n. 3.*

Nella compilazione dei modelli n. 2 e n. 3 - sia per la parte *a)* che per quella *b)*, occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 2001 e 2003 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e così via).

Si è ritenuto utile inserire, sia nel modello n. 2 che nel modello n. 3, la colonna «Riferimenti» in cui sono evidenziati i codici di bilancio di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del 24 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2002) o i riferimenti alla normativa sul patto di stabilità interno.

A.3.1. Per la rilevazione della gestione di cassa (conto competenza + conto residui) i modelli n. 2 e n. 3 (parte *a*) devono essere compilati con riferimento alle entrate effettivamente riscosse e alle uscite effettivamente pagate registrate dal tesoriere dell'ente. Qualora nel corso dell'esercizio 2003 il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato è necessario in ogni caso che l'ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria (come previsto dagli articoli 180, comma 4, e 185, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) al fine di assicurare la significatività dei dati trasmessi dagli enti. Tali dati dovranno essere coerenti con quelli trasmessi trimestralmente ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978.

Tuttavia, se l'organizzazione amministrativo-contabile dell'ente non consentisse tale rapida regolarizzazione, è necessario che, ai fini del monitoraggio, si operino le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi.

A.3.2. Per la rilevazione della gestione di competenza, i modelli n. 2 e n. 3 (parte *b*) devono essere compilati con riferimento:

per l'anno 2001 (rilevazioni infrannuali), agli accertamenti e agli impegni assunti registrati nella contabilità dell'ente (es.: partitari, ecc.) e, per la rilevazione annuale, al conto consuntivo 2001;

per l'anno 2003, agli accertamenti e agli impegni assunti registrati nella contabilità dell'ente (es.: partitari, ecc.).

B. *Informazioni in termini di contabilità nazionale.*

Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilità interno, il legislatore ha previsto, nello stesso comma 13 dell'art. 29, che siano fornite dagli enti soggetti al patto informazioni trimestrali anche in termini di contabilità nazionale.

Ciò è finalizzato a consentire all'ISTAT la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli enti anche in termini di competenza economica, tali da permettere all'istituto (il cui parere è espressamente richiesto dalla citata normativa) di effettuare valutazioni sui loro risultati in quanto necessari alla costruzione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, è stato predisposto dall'ISTAT il prospetto CN (Contabilità nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. CN/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (CN/b).

Per l'invio dei predetti prospetti possono essere utilizzate le medesime procedure e modalità dei modelli (modelli n. 1, n. 2 e n. 3) relativi al monitoraggio del patto di stabilità interno.

B.1. *Entrate.*

Punto 1. Indicare gli importi relativi ad eventuali nuove entrate tributarie o extratributarie introdotte per la prima volta nel 2003 nel periodo di riferimento.

Punto 2. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di attività (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della cessione sia uguale o maggiore all'85% del valore di mercato delle attività cedute. Il limite dell'85% è stato fissato in sede Eurostat dove si è stabilito che i contratti di cartolarizzazione, per essere classificati come vendita di attività, devono prevedere che il corrispettivo iniziale della cessione deve essere maggiore o uguale all'85% del valore di mercato delle attività cedute, determinato da una società indipendente specializzata.

Gli importi che devono essere riportati nel prospetto devono corrispondere agli effettivi flussi finanziari provenienti dalla «Società veicolo», cioé dall'impresa che ha acquistato le attività.

Punto 3. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di attività (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della cessione sia inferiore all'85% del valore di mercato delle attività cedute, determinato da una società indipendente specializzata. La conoscenza delle cessioni inferiori a predetto limite dell'85% è necessaria all'ISTAT in quanto, in questo caso, le operazioni devono essere considerate, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, una forma di indebitamento.

Anche in tale caso, gli importi che devono essere riportati nel prospetto devono corrispondere agli effettivi flussi finanziari provenienti dalla «Società veicolo» cioé dall'impresa che ha acquistato le attività.

Nel box successivo indicare se si sono verificati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extratributarie indicando, in caso affermativo, la tipologia dell'entrata.

B.2. *Spese.*

Punto 1. Indicare l'ammontare delle spese di personale, compresi gli oneri per il personale in quiescenza.

Punto 1.1. Indicare l'ammontare complessivo delle competenze del personale, sia fisse che accessorie, arretrati, compresi il compenso per lavoro straordinario, festivo e indennità varie. Per gli enti locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio 1.01.20 del decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002.

Punto 1.1.1. Indicare le competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi antecedenti il 2003, già contenute al punto 1.1.

Punto 1.2. Indicare l'ammontare degli oneri sociali a carico dell'ente, costituiti dai contributi sociali pagati agli enti di previdenza per il personale dipendente, i sussidi, l'equo indennizzo, gli anticipi di pensione, le indennità di buonuscita. Per gli enti locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio 1.01.21 - 1.01.25 - 1.01.26 del decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002.

Punto 2. Indicare le quote annuali o infrannuali dovute ed erogate, anche se contabilizzate sotto forma di anticipazione di crediti, nel periodo di riferimento, a favore di aziende di servizi pubblici in base a specifici «contratti di servizio». Suddividere poi tali quote tra le diverse tipologie di aziende (punti 2.1 e 2.2.).

Punto 3. Indicare l'ammontare dei trasferimenti straordinari effettuati alle aziende di pubblici esercizi per il ripiano di debiti pregressi.

Punto 4. Indicare l'ammontare di eventuali apporti di capitale effettuati alle aziende pubbliche di servizi.

Punto 5. (Per le sole regioni) Indicare l'ammontare dei trasferimenti straordinari effettuati alle A.S.L. e ospedali pubblici per il ripiano di debiti pregressi.

Nel box successivo indicare se sono stati sottoscritti rinnovi di contratti di lavoro (CCNL o contrattazione integrativa), indicando anche la decorrenza (data di applicazione) del contratto: per il mese di gennaio si dovrà indicare: 1, per il mese di febbraio; 2, progressivamente sino al mese di dicembre: 12.

Mod. 1 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2003

Art. 29 della legge n. 289 del 2002

REGIONE ______________________ **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000, 2002 E 2003

SPESA		RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI		
			A tutto il .... trimestre		
			2000 [1]	2002	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
S01	TOTALE TITOLO I				
a detrarre:	S02 Interessi passivi	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S03 Spese correnti finanziate da programmi comunitari	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S04 Spese correnti relative all'assistenza sanitaria	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S05 Spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali	Art. 1 - c 2 - legge n. 405/2001			
	trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali				
	di cui:				
	S06 spese per il personale				
	S07 spese per acquisto di beni e servizi				
	S08 spese per trasferimenti correnti a imprese				
	S09 altro				
S10	**SPESE CORRENTI soggette al vincolo (S01-S02-S03-S04-S05)**				
S11	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO SPESE 2003 = SPESE 2000 (codice S10) + (4,5% + 1,4%)**		→	**(4,5% + 1,4%)** →	
S12			*DIFFERENZA tra risultato trimestrale e obiettivo programmatico (S10 - S11)*		

SPESA		RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI		
			A tutto il .... trimestre		
			2000 [1]	2002	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
S01	TOTALE TITOLO I				
a detrarre:	S02 Interessi passivi	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S03 Spese correnti finanziate da programmi comunitari	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S04 Spese correnti relative all'assistenza sanitaria	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001			
	S05 Spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali	Art. 1 - c 2 - legge n. 405/2001			
	trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali				
	di cui:				
	S06 spese per il personale				
	S07 spese per acquisto di beni e servizi				
	S08 spese per trasferimenti correnti a imprese				
	S09 altro				
S10	**SPESE CORRENTI soggette al vincolo (S01-S02-S03-S04-S05)**				
S11	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO SPESE 2003 = SPESE 2000 (codice S10) + (4,5% + 1,4%)**		→	**(4,5% + 1,4%)** →	
S12			*DIFFERENZA tra risultato trimestrale e obiettivo programmatico (S10 - S11)*		

[1] **I dati relativi all'anno 2001 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27**

Mod. 2 a - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2003 - Dati di cassa
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

PROVINCIA ____________________ **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2001 E 2003 **A tutto il .... Trimestre**

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.44)		
E02	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.43)	======	
E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.45)		
E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1° - parte cat 1^ (1.01.46)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1° - (1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E02			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cs	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese connesse a funzioni statali e regionali trasferite o delegate	Art.29, c. 5, lett.e), legge n. 289/2002		
	S6 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c. 12, legge n. 289 del 2002	======	
Sn cs	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
Sf 03 cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cs) - (Sn cs)**			
Sfp 03 cs	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003 (trimestrale) comunicato nell'allegato "E" alla circolare MEF n. 7/2003**		======	

[1] I dati relativi all'anno 2001 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Mod. 2 b - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2003 - Dati di competenza
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

PROVINCIA ______________________ **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2001 E 2003 **A tutto il .... Trimestre**

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	ACCERTAMENTI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.44)		
E02	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.43)	======	
E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.45)		
E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.46)		
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1° - (1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E02			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cp	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett.d), legge n. 289/2002		
	S5 Spese connesse a funzioni statali e regionali trasferite o delegate	Art.29, c. 5, lett.e), legge n. 289/2002		
	S6 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c. 12, legge n. 289 del 2002	======	
Sn cp	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
Sf 03 cp	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cp) - (Sn cp)**			

[1] I dati relativi all'anno 2001 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Mod. 3 a - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2003 - Dati di cassa
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

COMUNE ____________________ (Prov. __________) **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2001 E 2003 **A tutto il .... Trimestre**

ENTRATA		Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	ICI	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.41)		
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.42)		
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^ (1.01.43)	########	
E04	TARSU	Titolo 1°- parte cat.2^ (1.02.61)		
E05	Altre entrate tributarie	Tit 1°:(1.01.44+1.01.59) + (1.02.62 +1.02.69) + (1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E03			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat.1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U E	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim in c/ cap le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04 03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cs	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

SPESA		Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
Sn cs	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4)**			
Sf 03 cs	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cs) - (Sn cs)**			
Sfp 03 cs	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003 (trimestrale) comunicato nell'allegato "E" alla circolare MEF n. 7/2003**		########	

[1] **I dati relativi all'anno 2001 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27**

Mod. 3 b - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2003 - Dati di competenza
Art. 29 della legge n. 289 del 2002

COMUNE ______________________ (Prov. ______________) **(migliaia di euro)**

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2001 E 2003 **A tutto il .... Trimestre**

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	ACCERTAMENTI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	ICI	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.41)		
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.42)		
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.43)	======	
E04	TARSU	Titolo 1° - parte cat.2^ (1.02.61)		
E05	Altre entrate tributarie	Tit.1°:(1.01.44÷1.01.59) + (1.02.62.÷1.02.69) + (1.03.00)		
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E03			
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)		
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat. 1^ (2.01.00)		
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)		
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)		
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)			
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)		
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)		
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)		
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)		
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)		
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)		
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)			
En cp	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**			

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI	
			2001 [1]	2003
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)		
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)		
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002		
Sn cp	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4)**			
Sf 03 cp	**SALDO FINANZIARIO TRIMESTRALE (En cp) - (Sn cp)**			

[1] I dati relativi all'anno 2001 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Prospetto CN/a - INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di cassa

REGIONE ____________________

PROVINCIA di ____________________

COMUNE di ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2003

ENTRATE	A tutto il .... trimestre
	INCASSI
1. Entrate per nuove imposte o tasse o concessioni	
2. Proventi per operazioni di cartolarizzazione maggiori o uguali all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
2.1. *di cui*: vendita di immobili	
2.2. *di cui*: cessione di crediti	
3. Proventi per operazioni di cartolarizzazione minori all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
3.1. *di cui*: vendita di immobili	
3.2. *di cui*: cessione di crediti	

Vi sono stati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extra-tributarie (non segnalati nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare per quale tributo o entrata extra tributaria..

SPESE	A tutto il .... trimestre
	PAGAMENTI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende pubbliche	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende pubbliche	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche di servizi	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche di servizi	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

Prospetto CN/b - INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di competenza

REGIONE ____________________

PROVINCIA di ____________________

COMUNE di ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2003

ENTRATE	A tutto il .... trimestre
	ACCERTAMENTI
1. Entrate per nuove imposte o tasse o concessioni	
2. Proventi per operazioni di cartolarizzazione maggiori o uguali all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
2.1. *di cui*: vendita di immobili	
2.2. *di cui*: cessione di crediti	
3. Proventi per operazioni di cartolarizzazione minori all'85% del valore degli immobili o dei crediti	
3.1. *di cui*: vendita di immobili	
3.2. *di cui*: cessione di crediti	

Vi sono stati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extra-tributarie (non segnalati nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare per quale tributo o entrata extra tributaria...

SPESE	A tutto il .... trimestre
	IMPEGNI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende pubbliche	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende pubbliche	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche di servizi	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche di servizi	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

03A08144

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2003.

Sospensione della validità del decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente, agli atti individuata come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, in Fiuggi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino in data 19 giugno 2003, concernente la trasmissione di rapporti di prova relativi alle analisi chimiche eseguite dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal NAS Carabinieri di Torino alle fonti Fiuggi il 28 maggio 2003;

Visti i referti analitici allegati a detta nota;

Preso atto delle irregolarità, riscontrate dall'Istituto superiore di sanità, sui campioni prelevati presso la sorgente Bonifacio VIII Polla 1 (di cui al rapporto di prova n. 64/DT del 18 giugno 2003) e presso la sorgente Bonifacio VIII Polla 2 (di cui al rapporto di prova n. 65/DT del 18 giugno 2003);

Rilevato che, relativamente al rapporto di prova n. 64/DT (risultato: tetracloroetilene 0,1 mcg/L; arsenico 0,34 mcg/L) ed al rapporto di prova n. 65/DT (risultato: tetracloroetilene 0,1 mcg/L; arsenico 0,27 mcg/L), l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere non favorevole per i campioni esaminati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio ed in particolare il decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente individuata come «Bonifacio VIII» per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, il decreto ministeriale 28 giugno 1973, n. 1391, relativo all'autorizzazione della polla Sambuco Vallico, in miscela, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, il decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 2039, relativo all'autorizzazione delle Sorgenti Le Cese, in miscela, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, ed il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

È sospesa la validità del decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo a l'utilizzazione delle polle della sorgente, agli atti individuata come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, in comune di Fiuggi (Frosinone). Resta valido il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, limitatamente ai decreti ministeriali 28 giugno 1973, n. 1391, e 10 marzo 1980, n. 2039.

Art. 2.

Il presente decreto sarà revocato a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il superamento delle irregolarità riscontrate nonché il mantenimento delle caratteristiche proprie di un'acqua minerale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il direttore generale: OLEARI

03A08066

ORDINANZA 30 maggio 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 deI 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;

Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani», con particolare riferimento al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

Visto il disegno di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana, è prorogata al 31 dicembre 2003.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 176

03A08142

ORDINANZA 30 maggio 2003.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, è stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Viste le proprie ordinanze del 1° dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002), di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità, di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

Visto il disegno di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmessi, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 nonché dell'ordinanza 25 luglio 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 2003, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

2. L'efficacia dell'ordinanza del 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 177

03A08143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «SPES - Società coop. sociale a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «SPES - Società coop. sociale a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott.ssa Mancini Maria in data 3 marzo 1999, rep. n. 59038, registro società n. 11526, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3813.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A07996

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Silin Sante' a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «Silin Sante' a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 21 aprile 1989, rep. n. 29.742, registro società n. 6771, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3058/243618.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A07997

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «SA. FA. Servizi a r.l.», in Cariati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «SA. FA. Servizi a r.l.», con sede in Cariati, costituita con atto notaio dott.ssa Gemma Terzi in data 25 novembre 1991, rep. n. 90541 registro società n. 2248, tribunale di Rossano, pos. BUSC n. 3304/257858.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A07998

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», in Cassano allo Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», con sede in Cassano allo Jonio, costituita con atto notaio dott. Placco Ludovico in data 11 giugno 1992, rep. n. 95688 registro società n. 2459, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 3351/261209.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A07999

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», in Luzzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «La Mimosa a r.l.», con sede in Luzzi, costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 13 marzo 1989, rep. n. 118847 registro società n. 6846, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3020/242296.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08000

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Olivicola Calabrese a r.l.», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Olivicola Calabrese a r.l.», con sede in Morano Calabro, costituita con atto notaio dott. Giorgio La Gamma in data 28 luglio 1988, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 4132.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08001

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «La Vela a r.l.», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «La Vela a r.l.», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Vincenzo Titomalio in data 18 ottobre 1997, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 4105.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08002

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa consumo «Mercurion Valle Lao a r.l.», in Papasidero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa consumo «Mercurion Valle Lao a r.l.», con sede in Papasidero, costituita con atto notaio dott. Carlo Tortorella in data 5 dicembre 1995, rep. n. 47521, registro società n. 123839, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 3561.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08010

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Alba Nuova a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «Alba Nuova a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 20 marzo 1985, rep. n. 1353, registro società n. 4782, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2484/212067.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08011

DECRETO 23 giugno 2003.

Revoca del decreto del 23 gennaio 2001 nella parte concernente la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «La Normanna Edil Coop.», in Aversa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2001;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 175 in data 26 marzo 2001, pubblicato, della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento n. 120 - n. 114 del 18 maggio 2001;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto direttoriale n. 140 del 23 gennaio 2001 con il quale è stata disposta la cancellazione della cooperativa «La Normanna Edil .Coop.» con sede in Aversa dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 59/1992, per il mancato versamento del contributo biennale 1995-1996;

Vista la nota 1458 del 5 agosto 2002 del Ministero delle attività produttive con la quale si invita lo scrivente a valutare l'opportunità di revoca del decreto direttoriale del 23 gennaio 2001, dopo aver verificato che la cooperativa in parola sia in regola anche con il versamento dei contributi successivi al biennio 1995/1996;

Preso atto che la cooperativa ha provveduto al pagamento del contributo dovuto, comprensivo delle penalità di legge;

Constatato altresì che la società ha provveduto al pagamento del contributo dovuto per i bienni 1997-1998, 1999-2000 e 2001-2002;

Considerato che, sebbene l'ente abbia pagato il contributo dovuto per il biennio 1995-1996 oltre il termine previsto della legge n. 59/1992, tuttavia non appare passibile di ulteriori sanzioni;

Revoca

il decreto direttoriale n. 140 del 23 gennaio 2001 nella parte concernente la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «La Normanna Edil Coop.» con sede in Aversa costituita per rogito Barletta in data 5 settembre 1979, registro società n. 326/79, BUSC n. 2157.

Caserta, 23 giugno 2003

Il direttore: RUGGIERO

03A07995

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «Le Tre Terre», in Fosciandora.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con il quale la società cooperativa agricola «Le Tre Terre», con sede in Fosciandora (Lucca), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con il quale venivano conferiti i poteri dell'assemblea al commissario governativo;

Vista la relazione del commissario governativo datata 5 maggio 2003, contenente anche la richiesta di una proroga necessaria per concludere l'opera di risanamento societario;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Gilberto Bargellini, commissario governativo della società cooperativa agricola «Le Tre Terre», con sede in Fosciandora (Lucca), sono prorogati per ulteriori dodici mesi dalla data del precedente decreto di nomina.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003, per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistio di Mantova in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08158

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003, per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistio di Cremona in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08159

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003, per l'interruzione dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistio di Brescia in data 3, 4, 5 e 6 giugno 2003;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08160

DECRETO 18 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli dal giorno 3 giugno 2003 fino al 6 giugno 2003 poiché, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante. La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, con propria nota del 10 giugno 2003, prot. 27/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha chiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal giorno 3 giugno 2003 fino al 6 giugno 2003, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha potuto svolgere le attività d'istituto, come da comunicazione dello stesso prot. 21021 del 4 giugno 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 giugno 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08141

DECRETO 19 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta dal giorno 3 giugno 2003 fino al 6 giugno 2003 poiché, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante. La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di S. Maria Capua Vetere, con nota del 3 giugno 2003, ha preso atto dell'accaduto ed ha emanato il nulla osta all'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal giorno 3 giugno 2003 fino al 6 giugno 2003, a causa di migrazioni su nuove piattaforme HW e SW da parte del sistema informativo della Motorizzazione civile, sono stati interrotti i servizi di sportello telematico cooperante, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta non ha potuto svolgere le attività d'istituto, come da comunicazione dello stesso prot. 151 del 3 giugno 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 giugno 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08140

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie di regolamento citate in nota.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno 17 giugno 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Palermo in data 18 giugno 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani, a causa dell'interruzione dell'energia elettrica per l'intera giornata del 17 giugno 2003, è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 19 giugno 2003

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

03A08157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citophase»

Estratto decreto A.I.C. n. 212 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITOPHASE nella forma e confezione: «50.000 U.I./ml collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente da 5 ml + 1 contagocce.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, cap 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione; «50.000 U.I./ml collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente da 5 ml + 1 contagocce - A.I.C. n. 029516034 (in base 10), 0W4S82 (in base 32);

Classe: «C»;

Forma farmaceutica: collirio, polvere e solvente per soluzione;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: I.S.F. S.p.a. nello stabilimento sito in via Tiburtina km 10,400, Roma;

Composizione: 1 flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: citocromo-c-perossidasi 250.000 U.I.;

eccipienti: sodo fosfato monobasico monoidrato 23,00 mg, sodio fosfato bibasico 23,10 mg, sodio mertiolato 1,00 mg; 1 flaconcino di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml;

Indicazioni terapeutiche: nella terapia delle cheratopatie traumatiche, siano esse di tipo meccanico, chimico o tossico, così come di quelle infiammatorie, nonché di quelle distrofico-degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08163

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zeroplac»

Estratto decreto n. 215 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZEROPLAC, anche nelle forme e confezioni: «"0,2% spray per mucosa orale" flacone 30 ml» o alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ACRO S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Boccaccio, 45 - c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 08362390158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,2% spray per mucosa orale» flacone 30 ml - A.I.C. n. 032034035 (in base 10), OYKM7M (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: Spray per mucosa orale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.A. stabilimento sito in Pero (Milano) - (Italia), via G. Galilei, 7 (Produzione - Confezionamento - Controlli).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: clorexidina gluconato 200 mg;

eccipienti: alcool etilico (96 per cento) 6700 mg; cremophor rh 40 1600 mg; tween 20 600 mg; aroma menta piperita ma 644 150 mg; anetolo 80 mg; saccarinato sodico 50 mg; aroma spearmint usa 50 mg; eugenolo 50 mg; acqua depurata quanto basta a 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: disinfeziopne della mucosa orale.

Decorrenza di efficacia del becreto: dallo data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08155

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato».

Estratto decreto G n. 216 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, METADONE CLORIDRATO nella forma e confezioni:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di Esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, S.S. 67, codice fiscale n. 01286700487;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, S.S. 67;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029610134/G (in base 10), 0W7N4Q (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029610146/G (in base 10), 0W7N52 (in base 32);

Classe «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 029610159/G (in base 10), 0W7N5H (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml - A.I.C. n. 029610173/G (in base 10), 0W7N5X (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 49, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 029610185/G (in base 10), 0W7N69 (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029610161/G (in base 10, 0W7N5K (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029610197/G (in base 10), 0W7N6P (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029610209/G (in base 10), 0W7N71 (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - A.I.C n. 029610211/G (in base 10), 0W7N73 (in base 32);

Classe: «a per uso ospedaliero H»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Tabella di appartenenza secondo decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: tabella I:

Composizione:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 5 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - 1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 10 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - 1 flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 20 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml - 1 flacone da 40 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 40 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 ml/mg soluzione orale» 1 flacone da 60 ml - 1 flacone da 60 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 60 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml - 1 flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 25 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - 1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 50 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - 1 flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli.

Nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti.

N.B. il trattamento disintossicante e il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Si autorizza per le confezioni già registrate, caratterizzate dal regime di fornitura «medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990» l'inserimento della chiusura a prova di bambino.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029610019/G;

«0,1% siroppo» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029610021/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 029610033/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 40 ml - A.I.C. n. 029610072/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 029610084/G

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029610045/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone d 500 ml - A.I.C. n. 029610058/G (sospesa);

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029610060/G;

«0,5% sciroppo» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 029610096/G;

«0,5% sciroppo» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 029610108/G;

«0,5% sciroppo» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 029610110/G;

«0,5% sciroppo» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029610122/G.

a:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610019/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C n. 029610021/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610033/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610072/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610084/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610045/G;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610096/G;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610108/G;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610110/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 029610058/G (sospesa);

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029610060/G;

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 029610122/G.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 193 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 10168120151.

Medicinale: NIMESULIDE.

Confezione A.I.C. n. 033089018/G - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa).

È ora trasferita alla società: JET Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8 - Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bramicil»

Estratto decreto n. 194 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone con sede in Via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: BRAMICIL.

Confezioni A.I.C. n.:

035132012 - «100 mg/2 ml soluzione sterile iniettabile» 1 fiala;

035132024 - «150 mg/2 ml soluzione sterile iniettabile» 1 fiala.

È ora trasferita alla società: Fisiopharma S.r.l., con sede in nucleo industriale, Palomonte (Salerno), con codice fiscale n. 02580140651.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Migracin».

Estratto decreto n. 213 del 16 giugno 2003

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale: MIGRACIN, consistente nella sostituzione delle attuali confezioni: «IM IV 1 flaconcino 500 mg 2 ml» (codice A.I.C. n. 025568039) con la confezione «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala 2 ml (codice A.I.C. n. 025568078) e la confezione: «IM IV 1 flaconcino 1 g 4 ml» (codice A.I.C. n. 025568054) con la confezione: 1 g/4 ml soluzione iniettabile» fiala 4 ml (codice A.I.C. n. 025568080);

È autorizzata la nuova confezione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile fiala 2 ml (codice A.I.C. n. 025568066);

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 2 a 3 anni;

Viene altresì autorizzata la conseguente modifica legata all'estensione del periodo di validità consistente nell'introduzione del Lal test in sostituzione del test pirogeni.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala 2 ml - A.I.C. n. 025568066 (in base 10), 0SD8U2 (in base 32);

Classe: «A» nota 55 *bis*;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 10,400 (produzione controlli e confezionamento); Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. stabilimento sito in Erba (Italia), via Licinio, 11 (produzione controlli e confezionamento); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) nucleo industriale (produzione e controllo finale).

Composizione:

principio attivo: amikacina solfato 333,75 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; sodio citrato 25,1 mg; sodio metabisolfito 6,6 mg.

Confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala 2 ml - A.I.C. n. 025568078 (in base 10), 0SD8UG (in base 32);

Classe: resta confermata la classe: «A» nota 55 *bis*;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 10,400 (produzione controlli e confezionamento); Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Fisiopharma S.p.A. stabilimento sito in Erba (Italia), via Licinio, 11 (produzione controlli e confezionamento); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) nucleo industriale (produzione e controllo finale).

Composizione:

principio attivo: amikacina solfato 667,46 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; sodio citrato 50,2 mg; sodio metabisolfito 13,2 mg.

Confezione: «1 g/4 ml soluzione iniettabile» fiala 4 ml - A.I.C. n. 025568080 (in base 10), 0SD8UJ (in base 32);

Classe: resta confermata la classe: «A» nota 55 *bis*;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 10,400 (produzione controlli e confezionamento); Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. stabilimento sito in Erba (Italia), via Licinio, 11 (produzione controlli e confezionamento); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte (Salerno) nucleo industriale (produzione e controllo finale).

Composizione:

principio attivo: amikacina solfato 1,335 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml; sodio citrato 100,4 mg; sodio metabisolfito 26,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 025568039 e 025568054, in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A08162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato»

Estratto provvedimento AIC n. 331 del 13 giugno 2003

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018, Italia, codice fiscale n. 01286700487L.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

10 fiale 1% 10 ml varia a: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 029332032\G;

10 fiale 2% 10 ml varia a: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 029332044\G.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Nostra Signora della Sanità, in Volturara Appula

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sociale Nostra Signora della Sanità, con sede nel comune di Volturara Appula, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, in data 18 dicembre 1993, rep. n. 13071, registro società/imprese 3250, partita I.V.A. e codice fiscale 02030600718, posizione BUSC n. 4428/266687, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07966

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Produzione e lavoro Eden, in Trinitapoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Produzione e lavoro Eden, con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, in data 25 novembre 1987, rep. n. 139454, registro società/imprese 9435, partita I.V.A. e codice fiscale 01656350715, posizione BUSC n. 3799/233731, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07967

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Agricola L'Aratro, in Ordona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Agricola L'Aratro, con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 31 ottobre 1997, rep. n. 34478, registro società/imprese 931, partita I.V.A. e codice fiscale 02271540714, posizione BUSC n. 4817/286300, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07968

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Alfa Zeta Comunicazione e Marketing, in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Alfa Zeta Comunicazione e Marketing, con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, in data 23 novembre 1998, rep. n. 15728, registro società/imprese 10842, partita I.V.A. e codice fiscale 02353830710, posizione BUSC n. 4783/284986, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07969

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Nuova Vela, in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sociale Nuova Vela, con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli, in data 10 aprile 1997, rep. n. 37663, registro società/imprese 204559, partita I.V.A. e codice fiscale 02239120716, posizione BUSC n. 4629/278221, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07970

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Sociale Giubileo Duemila, in Margherita di Savoia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sociale Giubileo Duemila, con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia, in data 14 luglio 2000, rep. n. 15519, registro società/imprese 117, partita I.V.A. e codice fiscale 03048230712, posizione BUSC n. 5162/294898, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07971

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Agricola Ofantina, in Margherita di Savoia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Agricola Ofantina, con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, in data 16 giugno 1963, rep. n. 46483, registro società/imprese 1994, partita I.V.A. e codice fiscale 01515630713, posizione BUSC n. 320/80751, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. come modificato dall'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07972

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 «Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo n. 251/1999 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», che è stato accertato lo smarrimento, avvenuto in data imprecisata, di un punzone diritto della seconda grandezza della sottoriportata ditta:

n. marchio: 18FE;

impresa: Arteoro di Pandolfi Ferdinando;

sede: Ferrara.

Si diffidano gli eventuali detentori di detto punzone ad utilizzarlo.

03A07933

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501158/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 1 0 *

€ 0,77